

infedeli da parte dei membri del Parlamento costituiscono causa di ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di appartenenza.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano poste in essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da Ministri non parlamentari, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

3. Sulle violazioni di cui al comma 1 poste in essere dai Sottosegretari di Stato non parlamentari delibera il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

14. 6.

La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

***14. 4.**

Boccia.

Al comma 2, dopo la parola: ministri aggiungere le seguenti: o di sottosegretari o di membri del Parlamento.

14. 3.

Boccia.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 15, sopprimere le parole: e 3.

14. 5.

Boccia.

(A. C. 244 - Sezione 2).

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Verifica delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei de-

putati verificano annualmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non parlamentari.

2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 appaiano palesemente e gravemente incongrue ovvero qualora ne ravvisino, comunque, la motivata necessità, sentito l'interessato che ha facoltà di controdedurre, trasmettono le dichiarazioni medesime al Garante, affinché le sottoponga a verifica secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Il Garante invia all'Ufficio di Presidenza della Camera che gli ha trasmesso le dichiarazioni, entro tre mesi dalla ricezione delle dichiarazioni medesime, una relazione sull'esito della verifica compiuta.

4. La Camera di appartenenza delibera, secondo il proprio regolamento, la decadenza dei propri componenti che abbiano presentato dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale, e trasmette gli atti alle autorità competenti.

5. Nel caso di presentazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali della situazione patrimoniale, si procede a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 14.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 4.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero qualora ne ravvisino comunque la motivata necessità.

***15. 3.**

Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero qualora ne ravvisino, comunque, la motivata necessità.

***15. 5.**

Maggi.

Sopprimere il comma 4.

15. 1.

Garra.

Al comma 4, sostituire le parole: la decadenza con le seguenti: a norma del comma 2 del precedente articolo 14 nei confronti.

15. 6.

Boccia.

Al comma 4, dopo le parole: che abbiano presentato, aggiungere la seguente: dolosamente.

15. 2.

Cento.

(A. C. 244 – Sezione 3).

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

(Legislazione regionale).

1. Le disposizioni del capo I costituiscono norme fondamentali di riforma eco-

nomico-sociale e principi fondamentali della legislazione dello Stato. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 27.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del capo I con le seguenti: della presente legge.

*** 27. 4.**

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del capo I con le seguenti: della presente legge.

*** 27. 1.**

Boccia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ad autonomia differenziata.

27. 3.

Boccia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché

gli enti strumentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali e le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della presente legge entro il termine perentorio di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

27. 2.

Boccia.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Norma transitoria).

1. Per il primo funzionamento della Commissione e fino all'espletamento delle procedure selettive ai fini del reclutamento di cui al comma 3 dell'articolo 3 è assegnato alla Commissione un ufficio di segreteria composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando. Il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di 15 unità ed il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono accolte, salvo motivi eccezionali, dalle amministrazioni destinatarie.

27. 01.

La Commissione.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-bis.

1. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propri atti normativi ad attuare le finalità di trasparenza dell'attività politica e amministrativa di cui al capo II della presente legge relativamente ai consiglieri regionali, ai presidenti ed ai membri delle giunte regionali, ai consiglieri provinciali, ai presidenti delle province ed ai membri delle giunte pro-

vinciali, ai consiglieri comunali, ai sindaci ed ai membri delle giunte comunali, definendo le modalità di collegamento con l'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 5 della presente legge.

27. 02.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A. C. 244 - Sezione 4).

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per il 1997 e in lire 3,8 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e lire 2.900 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con successiva legge potranno essere indicate le risorse aggiuntive necessarie per far fronte agli ultreriori oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della commissione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

3. Il rendiconto della gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto al controllo della Corte dei conti.

28. 3. (Nuova formulazione)

La Commissione.

(A. C. 244 - Sezione 5).

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 1.

Garra.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 — Sicurezza degli impianti ospedalieri)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'incendio che si è verificato all'ospedale San Raffaele di Milano pone il problema generale della sicurezza in tutti i centri ospedalieri d'Italia;

attualmente appare vistosa la carenza di mezzi e strutture antincendio, evidenziandosi, quindi, la non osservanza della normativa comunitaria in materia di sicurezza degli impianti —

quali interventi abbia posto in essere il Governo per assicurare la massima efficacia dei controlli relativi agli impianti degli ospedali pubblici e privati su tutto il territorio nazionale, affinché sia garantita la sicurezza nelle strutture preposte proprio alla tutela della salute dei cittadini.

(3-01876)

(Sezione 2 — Ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ingresso nell'Unione monetaria europea è considerato l'obiettivo prioritario da parte del Governo, così da sottoporre i cittadini a pesantissimi sacrifici;

da più parti, e da ultimo dal Ministro olandese Zalm, dal Governatore della Bun-

desbank Tietmeyer e dal Commissario De Silguy, sono state sollevate perplessità e obiezioni circa l'adesione dell'Italia all'Unione in quanto non rispettosa dei parametri, ovvero indicata quale autrice di trucchi contabili;

l'opinione pubblica europea, tedesca e olandese in particolare, avversa in maggioranza l'ingresso dell'Italia;

il Ministro Ciampi ha predisposto un piano di ammortamento del debito pubblico che ha sottoposto alla Commissione europea senza che su tale documento ci sia stata nessuna discussione e approvazione da parte del Parlamento —

quali considerazioni ritenga di esprimere, a seguito dell'incontro con il *premier* tedesco Kohl, rispetto al richiamato atteggiamento nei confronti dell'Italia, anche in relazione alle imminenti elezioni politiche tedesche;

quale giudizio dia delle candidature del francese Trichet e dell'olandese Duisenberg quali futuri governatori della Banca centrale europea e se questo giudizio coincida con quello del Primo Ministro tedesco Kohl. (3-01877)

SORO e PISTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la stampa ha riportato alcune dichiarazioni attribuite al Ministro del bilancio olandese e al Governatore della Banca centrale tedesca che sol-

leverebbero dubbi sulla possibilità che l'Italia partecipi al primo gruppo dei paesi della Uem;

i dati finora disponibili confermano la solidità del risanamento economico raggiunto dal nostro Paese, testimoniata dalla riduzione al 2,7 per cento del rapporto fra deficit e Pil, ben sotto dunque il tetto fissato dal trattato di Maastricht;

l'attuale tendenza dell'avanzo primario e delle principali variabili macroeconomiche permette di immaginare un percorso pluriennale di definitivo abbattimento dello *stock* del debito pubblico —:

quale valutazione esprima il Governo sulle dichiarazioni sopra citate, quale sia il valore allo stato attuale delle grandezze macro-economiche relative al risanamento finanziario in corso e quali siano le iniziative intraprese dal Governo per far conoscere ai *partners* europei gli straordinari risultati raggiunti dal nostro paese. (3-01878)

(Sezione 3 — Programma governativo di liberalizzazione)

AGOSTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale sia, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo relativo al settore del commercio, il programma di liberalizzazione del Governo e con quali strumenti intenda realizzarlo. (3-01879)

(Sezione 4 — Riforma del settore del commercio)

MANCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la riforma del commercio varata dal Consiglio dei ministri è senz'altro parte di quel processo di liberalizzazione necessario ad avvicinare, sempre più, il nostro paese all'Europa e di conseguenza ha sicuramente un valore storico;

la libertà di commercio potrà sviluppare più concorrenza e maggiori opportunità di lavoro per i nostri giovani e nello stesso tempo favorire gli stessi consumatori;

nonostante ciò, in alcuni settori del commercio si è manifestata una certa apprensione non solo per la perdita patrimoniale che i commercianti subiranno in seguito alla liberalizzazione, ma anche sui tempi e sui meccanismi della riforma;

in particolare modo, su alcuni aspetti sembra opportuno fare chiarezza per restituire certezza agli operatori del settore; in particolare, occorre:

a) prevedere tempi certi nella fase di transizione;

b) prevedere la concessione di eventuali indennizzi per i piccoli commercianti costretti alla chiusura e stabilire in che modo tenere conto del valore delle licenze rilasciate sino ad ora;

c) stabilire i limiti, in metri quadri, che determineranno la libertà di apertura delle nuove attività commerciali e quelli che necessiteranno delle autorizzazioni comunali e regionali;

d) valutare la possibilità o meno di istituire il *part-time* nel commercio, in virtù dei nuovi orari di apertura —:

se il Governo intenda intervenire sugli aspetti che hanno destato maggiori perplessità soprattutto tra i piccoli commercianti, confermando in questo modo una riforma storica ed importante ma tenendo, allo stesso tempo, nella dovuta considerazione le indicazioni provenienti dagli operatori del settore. (3-01880)

ALESSANDRO RUBINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se e come intenda rivedere ed armonizzare lo schema di decreto sulla riforma del commercio recependo le indicazioni che verranno dal Parlamento, soprattutto alla luce delle incongruenze conseguenti alla mancata tutela della

proprietà privata e alla indiscriminata liberalizzazione delle licenze. (3-01881)

(Sezione 5 – Iniziativa verso il governo messicano dopo la strage nel Chiapas)

MANTOVANI, BRUNETTI, VALPIANA e PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 22 dicembre 1997 nel *pueblo di Acteal* (Chiapas – Messico) corpi paramilitari legati al Pri, il partito di governo messicano, hanno massacrato 45 indigeni di cui buona parte donne e bambini;

il massacro è stato il pretesto per una militarizzazione ulteriore del Chiapas, specialmente delle zone sotto influenza zapatista, avviando una repressione su vasta scala culminata con l'assassinio, per mano della polizia, di una giovane donna durante una pacifica manifestazione (Ocosingo, 12 gennaio 1998);

il trattato economico tra Unione europea e Messico siglato l'8 dicembre 1997 prevede il rispetto dei diritti umani e civili ed una clausola democratica —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, in proprio od in accordo con l'Unione europea, per indurre il governo messicano a disarmare i corpi paramilitari, attuare gli accordi di pace sottoscritti e riprendere il dialogo con l'Ezln. (3-01882)

(Sezione 6 – Indirizzi di riforma della legislazione sui pentiti)

SELVA, ARMAROLI, COLA e MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le presunte rivelazioni del « dichiarante » Giovanni Brusca, nel tentativo di gettare ombre sull'operato dei carabinieri in occasione della cattura del capo ma-

fioso, sono state dallo stesso considerate deduzioni ricavate dalla lettura dei giornali;

di fronte a questo fatto appare l'impellente necessità e l'urgenza di modificare la normativa sui pentiti e sugli aspiranti pentiti, quali sono i cosiddetti dichiaranti —:

quali siano le linee di indirizzo del Governo per l'elaborazione di una nuova legislazione sui pentiti che eviti almeno gli scandali di cui si sono resi responsabili vari mafiosi. (3-01883)

(Sezione 7 – Applicazione convenzioni RAI a tutela minoranze linguistiche)

CAVERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono state di recente rinnovate le apposite convenzioni fra Presidenza del Consiglio dei ministri e Rai in favore delle minoranze linguistiche, così come previsto dall'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, e oltretutto il recente contratto di servizio tra Rai e ministero delle comunicazioni prevede al comma 5 dell'articolo 11 che « ...la concessionaria si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza ». C'è da notare a questo proposito una forte diversità di sviluppo delle trasmissioni radiotelevisive a seconda delle diverse minoranze sud-tirolese, ladina, valdostana e slovena —:

a quale punto sia l'applicazione delle convenzioni per ciascuna delle minoranze in premessa e se non ritenga necessario un maggior controllo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri per una piena applicazione delle convenzioni stesse, anche tenendo conto del ruolo di tutela delle minoranze linguistiche affidato all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal comma 6 lettera *b*), n. 7, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. (3-01884)

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2910. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE
1997, N. 411, RECANTE MISURE URGENTI PER GLI ACCERTA-
MENTI IN MATERIA DI PRODUZIONE LATTIERA (APPROVATO
DAL SENATO) (4454)*

(A.C. 4454 — sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO***All'articolo 1:*

al comma 2, le parole: « sono ridotte alla misura del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non sono effettuate »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare » sono sostituite dalle seguenti: « restituiscono ai produttori l'intero

importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima »; al secondo periodo, le parole da: « quindici giorni » fino a: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3. »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La validità delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale ».

All'articolo 2:

al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: « determina gli effettivi quantitativi di latte », sono inserite le seguenti: « prodotto e »;

al comma 1, lettera c), le parole: « con una tolleranza pari al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente »;

al comma 1, lettera d), dopo le parole: « quote latte » sono inserite le seguenti: « rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 »;

al comma 2, primo periodo, le parole da: « , a pena di revoca » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « . In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. »; prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: « La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione. »;

al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale »;

al comma 6, le parole: « delle parti interessate » sono sostituite dalle seguenti: « del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente »;

al comma 8, ultimo periodo, le parole da: « , salva » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « . Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa. »;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari. »;

al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le altre modalità di applicazione del presente decreto ».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA. »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti. »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « nonché alla restituzione » sono inserite le seguenti: « , entro lo stesso termine, ».

All'articolo 4:

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468. »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. (Commissione di garanzia). 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita con decreto del Ministro per le politiche agricole una commissione di garanzia, composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto. La commissione comunica i risultati delle proprie verifiche al Ministro per le politiche agricole ed all'AIMA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto. In caso di rilievi della commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella

parte interessata dai rilievi, riferendone al Ministro e alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire cento milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: « comunicazione individuale » *sono inserite le seguenti:* « , mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Ripristino della liquidità).

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi pre-

detti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo

1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

ARTICOLO 2.

(Accertamenti della produzione lattiera).

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi « zero »;